



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 3

Grezzana, 12/02/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL SISTEMA MOVE IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI) SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 42 del 27/09/2024, avente oggetto: “Misure straordinarie di limitazione del traffico per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025” sono state adottate le misure atte a prevenire l’incremento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare;

TENUTO CONTO di tutti i presupposti normativi richiamati nella suddetta Ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO che la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l’agglomerato di Verona (IT0521) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;

VALUTATO che il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³, da non superare più di 35 giorni nell’arco dell’anno civile;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell’11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell’aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell’aria nel territorio regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 e soggetto all’avvio di una nuova

procedura di aggiornamento con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11 novembre 2021;

- Con Delibera di Giunta n. 698 del 04/06/2020, in linea con la citata pianificazione generale, l'avvio delle procedure per la verifica dell'attuazione di un progetto sperimentale per il monitoraggio della circolazione dei veicoli nelle aree a limitazione del traffico, con la finalità di aumentare il contenimento del carico emissivo generato dai veicoli più impattanti;
- Con Deliberazione di Giunta n. 1045 del 23/08/2022 l'avvio del progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), iniziativa già implementata dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, quale misura di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare e quale modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato;
- Con Legge Regionale n. 24 del 12/09/2023 la possibilità di attuare il P.R.T.R.A. anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino padano e di avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, garantendo che il trattamento dei dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare sia a norma e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016 e del D.Lgs. n. 196/2003;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023 lo schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Lombardia che disciplina le modalità di realizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate all'adozione e implementazione del progetto MoVe-In sul territorio regionale, nella medesima delibera si è stabilito che l'Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30.09.2025;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023 i documenti tecnici necessari all'avvio del servizio MoVe-In, i quali prevedono in particolare:
 - la descrizione delle modalità e tempistiche di adesione e di revoca al servizio MoVe-In, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti e le modalità di controllo da parte dei soggetti preposti;
 - che i veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione, secondo l'Ordinanza del Sindaco in attuazione delle disposizioni regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, che aderiranno volontariamente all'iniziativa, dovranno installare sul proprio veicolo una scatola nera (black-box) per rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare a un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata e potranno circolare solo in caso di allerta colore "verde" e comunque entro la specifica soglia chilometrica annua, secondo le modalità operative indicate dalla Regione Veneto;
 - l'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, che obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati;
 - i criteri di premialità degli stili di guida virtuosi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni del veicolo;

- il monitoraggio dei chilometri percorsi sull'intero territorio dei comuni oggetto di limitazioni per motivi ambientali e, temporalmente, in tutti i giorni dell'anno, 24 ore/giorno (ovvero non solo in alcuni giorni e fasce orarie come stabilito nelle attuali limitazioni del traffico);
- che, all'esaurimento dei chilometri "concessi" in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento, che decorre dalla data di attivazione del servizio da parte dell'utente;
- che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione - allerta colore "arancio" e "rosso" e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica Ordinanza;
- che per espletare la sua efficacia, il progetto MoVe-In richiede ai Comuni, che attuano le limitazioni della circolazione di cui alla D.G.R. 238/2021 e che aderiscono al progetto, l'emanazione di una specifica Ordinanza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, prevedendo l' "IT0521 Agglomerato Verona", che comprende oltre al Comune di Verona anche i Comuni di: Bussolengo, Buttapietra, Castel D'Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca di Verona anche al fine dell'applicazione congiunta e coordinata delle misure di limitazione del traffico;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita Ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

CONSIDERATA la necessità di prevenire l'inquinamento, migliorare la qualità dell'aria, tutelare il patrimonio artistico, ambientale e naturale, e in conformità con il Decreto n. 230 del 20/11/2023 emanato dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto, si ritiene opportuno adottare un provvedimento specifico per l'attuazione del sistema MoVe-In nel territorio comunale. Tale misura, prevista dalla normativa regionale richiamata, rappresenta un'alternativa all'Ordinanza di limitazione della circolazione, in ottemperanza alla D.G.R.V. n. 238/2021, con efficacia dal 1 ottobre 2024 fino al 30 settembre 2025, termine ultimo di validità dell'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Veneto con la Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023;

TENUTO ALTRESI' CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto nell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 23/09/2024;
- delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nella seduta del 23 settembre 2024;

- della richiesta da parte della Regione Veneto con nota prot. n. 0623465 del 20/11/2023 di adesione dei Comuni interessati al servizio MoVe-In;
- della comunicazione di adesione del Comune di Grezzana al progetto MoVe-In con nota prot. 22547 del 08/11/2024 indirizzata alla Regione Veneto;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Verona e per l'agglomerato IT0521 per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10 e per i livelli di allerta è quella di "Giarol Grande";

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. di consentire la circolazione in tutto il territorio comunale, compresa l'area interessata dalle limitazioni della circolazione adottate con Ordinanza del Sindaco in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema MoVe-In, secondo le modalità operative descritte nel D.D.R. della Regione del Veneto n. 230/2013, appartenenti alle seguenti categorie:
 - autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;
 - autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive;
2. la disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, a partire dall'avvenuta adesione al sistema MoVe-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni della circolazione adottate con Ordinanza del Sindaco ai sensi della D.G.R.V. n. 238/2021;
3. **la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche**, individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di

attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema MoVe-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;

4. **la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpav, delle limitazioni emergenziali alla circolazione – allerta livello “arancio” e “rosso”,** individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema MoVe-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;
5. è vietata la circolazione in tutto il territorio comunale, ai veicoli che hanno aderito al sistema MoVe-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nel sopracitato D.D.R. 230/2013;
6. è vietata la circolazione in tutto il territorio comunale, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura;
7. è vietata la circolazione in tutto il territorio comunale, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità; pertanto, tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nell'Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

L'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.grezzana.vr.it>) ed altri strumenti informativi (Facebook, App Municipium, Canale Telegram) al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria e della criticità legata alle concentrazioni di PM10 di cui al punto 4:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e comunicazione su mass-media locali e sito internet istituzionale.

Il Sindaco potrà adottare ulteriori provvedimenti qualora ritenga sussistere le condizioni che ne comportino la necessità anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale.

Sanzioni previste

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza anche accedendo alla piattaforma telematica di MoVe-In.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
ARTURO ALBERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ARTURO ALBERTI in data 12/02/2025